



Finanziato dall'Unione Europea
NextGeneration EU



Repertorio n. 39288

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

PNRR – M2C4 -TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI .

Contratto per l'affidamento dei lavori per “Interventi sulle strade, piste ciclopedonali ed altre infrastrutture viarie comunali” - CUP E37H19002460004 – CIG n. 9452650D89 – Numero Gara 8763457.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventitre (2023) questo giorno dieci (10) del mese di maggio, avanti a me dott. Stefano Morganti, Segretario Generale del Comune di Fano, e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i seguenti signori che mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016:

- ing. Federico Fabbri, [REDACTED]

[REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale, ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 13 del 30 luglio 2021 e dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- sig. ra Cinzia Pagani, [REDACTED]

[REDACTED] la quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di Amministratore unico del Consorzio Stabile Coim Società Consortile a.r.l., con sede legale in via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), giusto quanto risulta dalla visura telematica del Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario generale sono personalmente certo, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 384 del 23 settembre 2022 veniva approvato il progetto esecutivo per la “REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SOTTO PASSO LOC. PONTESASSO S.N.A.S. civ 509 km. 166+910”, redatto dall’ing. Stefano Gramolini, per l’importo complessivo di € 500.000,00;

- il progetto è stato validato ai termini dall' art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8) del Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i., dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Briscoli, in data 20 settembre 2022;

- il progetto esecutivo è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017);

- l'intervento risulta inserito nell'elenco annuale del Programma dei lavori pubblici triennio 2022-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 145 del 28 luglio 2022 e ss.mm.ii. con i seguenti codici CUP E37H19002460004 - CUI L00127440410201900059;
- il progetto di che trattasi, è stato finanziato con fondi PNRR – M2C4 – Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E37H19002460004;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Alessandro Casadei in sostituzione dell'ing. Stefano Gramolini;
- con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, n. 2202 del 6 ottobre 2022, si è stabilito quanto segue:
 - di assegnare alla CUC, l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei presenti lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del richiamato Codice;
 - l'importo dei lavori a misura base di gara è suddiviso come segue: € 312.834,31 quale importo dei lavori soggetto a ribasso (di cui € 109'619,38 per costo della manodopera), oltre a € 18.522,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 331.357,25 Iva esclusa;
 - la procedura di gara è così codificata: CUP E37H19002460004 – CIG n. 9452650D89 – Numero Gara 8763457;
 - con determinazione del Responsabile P.O. della CUC n. 2339 del 24 ottobre 2022, è stato approvato il bando/disciplinare di gara e relativa modulistica per

procedere all'affidamento dei lavori in oggetto in conformità alla determinazione a contrattare del Dirigente dei Lavori Pubblici n. 2202/2022;

- il bando/disciplinare di gara redatto in base alle indicazioni di cui sopra, unitamente alla modulistica a corredo della documentazione stessa, veniva pubblicato, ai sensi di legge, sulla piattaforma telematica Tuttogare, in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line - Bandi di gara e contratti, dal 24 ottobre 2022 alle ore 12,00 del 17 novembre 2022 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (id. 28190);

- a seguito di gara telematica esperita mediante procedura aperta, in data 22, 29 novembre e 14 dicembre 2022, la migliore offerta è risultata quella del **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l.**, con sede legale in Via Lino Liuti, n. 2 - 61122 Pesaro (PU), con un ribasso del 5,77%, come risulta dal relativo verbale;

- il Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l., ha dichiarato quali imprese consorziate esecutrici dei lavori: Abit Strade S.r.l. con sede legale Strada Provinciale 88 km. 5 – 63085 Maltignano (AP), Codice Fiscale e Partita IVA 02155960442 e Rockcolors S.r.l. via E. Fermi n. 30 – 61043 – Cagli (PU), Codice Fiscale e Partita IVA 02571360417;

- ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema FVOE predisposto dall'ANAC e d'ufficio, sia per il Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l., sia per le consorziate esecutrici Abit Strade S.r.l. e Rockcolors S.r.l., depositata agli atti e ancora in corso di validità;

- sono stati acquisiti i DURC on line, dai quali risulta che le predette ditte,

sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi e precisamente: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l. - matricola INPS n. 5907429088, INAIL n. 29077800/71 – Cassa edile Pesaro n. 7170 - Abit Strade S.r.l. - matricola INPS n. 0607067675, INAIL n. 19555763 - Cassa edile Ascoli Piceno n. 5788 - Rockcolors S.r.l. - matricola INPS n. 5906602631 - INAIL n. 19656545/72 – Cassa edile Pesaro n. 6381-PS00;

- il Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l. è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG1 classifica V e certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 in corso di validità;
- l'Appaltatore ha presentato in data 29 marzo 2023, ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria;
- l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la “dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi”, in conformità all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente 6 giugno 2012 (pubblicato in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012);
- alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le comunicazioni antimafia richieste in data 19 dicembre 2022 per il Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l., mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, si è provveduto all'acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del richiamato decreto legislativo;
- ai sensi della legge 190/2012 e dell'art. 29 del Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge n. 114 del 11 agosto 2014, la ditta esecutrice

Abit Strade S.r.l. è iscritta presso la “White List” della Prefettura di Ascoli Piceno in corso di aggiornamento e la ditta Rockcolors S.r.l. risulta essere iscritta nella “White List” della Prefettura di Pesaro, con scadenza al 26 maggio 2023;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 26 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- con determinazione di aggiudicazione definitiva n. 336 del 13 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, si disponeva l'affidamento del presente appalto al **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l.**, per l'importo di € 313.306,71 di cui € 294.783,77 per lavori a misura al netto del ribasso del 5,77% ed € 18.522,94 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data 15 febbraio 2023;

- l'avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente, all'Albo Pretorio on-line e sulla piattaforma Tutto Gare il 15 febbraio 2023 e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (id. 31445);

- il “termine dilatorio” di cui all'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è scaduto;

- con determinazione n. 652 del 24 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è preso atto dell'intervenuta aggiudicazione a favore del Consorzio

Stabile COIM Società Consortile a.r.l.;

- che il RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e l'Appaltatore concordano e danno atto, che sussistono le condizioni per l'immediata cantierabilità dei lavori;

- ai fini del presente contratto, la sig.ra Cinzia Pagani, quale Amministratore Unico della ditta Appaltatrice, dichiara di aver eletto domicilio in Fano, presso la sede Municipale in via San Francesco d'Assisi n. 76.

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott. ing. Federico Fabbri, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida in appalto, alla ditta **Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l.**, con sede legale in Via Lino Liuti, n. 2 - 61122 Pesaro (PU), d'ora innanzi denominata Appaltatore, che in persona del suo costituito rappresentante accetta, i lavori per "Interventi sulle strade, piste ciclopedonali ed altre infrastrutture viarie comunali" in conformità al progetto indicato in premessa, nonché all'offerta tecnica ed economica presentata.

L'Appaltatore, i subappaltatori, i sub-contrattisti, gli esecutori, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, sono tenuti al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici di cui al D.L. n. 77/2021 relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18

giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Il Consorzio Stabile COIM Società Consortile a.r.l, ha indicato come consorziate esecutrici dei lavori, le ditte Abit Strade S.r.l. con sede legale in Strada Provinciale 88 km. 5 – 63085 Maltignano (AP), C.F./P.I. 02155960442 e Rockolors S.r.l. con sede legale in via E. Fermi n. 30 – 61043 Cagli (PU), C.F./P.I. n. 02571360417.

L'importo totale contrattuale ammonta ad € **313.306,71** (euro trecentotredicimilatrecentosei virgola settantuno centesimi) di cui € 294.783,77 per lavori a misura al netto del ribasso del 5,77% ed € 18.522,94 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, oltre IVA.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Le parti contraenti espressamente riconoscono che le loro reciproche obbligazioni inerenti, connesse, conseguenti e, comunque, derivanti dall'appalto dei lavori in argomento sono disciplinate, oltre che dalle leggi vigenti in materia, dal presente atto e dai seguenti documenti:

- Capitolato generale d'Appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per la parte ancora vigente;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Elenco prezzi unitari;
- Relazione generale e documentazione fotografica;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Delibera di Giunta Comunale n. 384 del 23 settembre 2022 di approvazione

del progetto esecutivo;

- Determinazione a contrattare n. 2202 del 6 ottobre 2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici;
- Determinazione n. 2339 del 24 ottobre 2022 del Responsabile della CUC, di avvio della procedura e approvazione del bando/disciplinare di gara;
- Offerta Tecnica ed economica;
- Verbale di gara;
- Determinazione n. 336 del 13 febbraio 2023 della Dirigente della CUC, di aggiudicazione definitiva;
- Determinazione n. 652 del 24 marzo 2023 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, di presa d'atto della determinazione di aggiudicazione definitiva di cui sopra;
- dichiarazione di valutazione dei rischi di cui all'art.17, comma 1, lettera a) ed art. 29, comma 5, e di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le indicazioni di cui alle voci dell'elenco prezzi, al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati grafici del progetto esecutivo, forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del presente contratto. In caso di indicazioni discordanti fra i documenti di cui sopra, devono considerarsi prevalenti quelle degli elaborati grafici. Devono, comunque, intendersi compresi nei prezzi di elenco anche tutti quei lavori di dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di detto elenco risultino comunque necessari per dare le lavorazioni stesse compiute a perfetta regola d'arte.

Sono parte del presente contratto e si intendono allegati per formare parte

integrante e sostanziale anche se non materialmente uniti al medesimo, i seguenti documenti:

- a. il capitolato speciale d'appalto;
- b. l'elenco prezzi;
- c. il computo metrico estimativo;

che vengono sottoscritti dalle parti in segno di accettazione e conservati agli atti della stazione appaltante.

Sono altresì sottoscritti con firma digitale in segno di conoscenza ed accettazione gli altri documenti sopra riportati, non allegati, depositati e conservati agli atti della stazione appaltante.

Art. 3 – Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 180 (centottanta) giorni consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori entro la scadenza del termine contrattuale, può chiedere proroghe, a norma dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, compatibilmente con il termine di ultimazione lavori oggetto di finanziamento.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel presente contratto per l'ultimazione dei lavori, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle

somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In ogni caso il premio di accelerazione sarà riconosciuto entro il limite massimo corrispondente ad una riduzione di n. 4. giorni rispetto al termine indicato nel presente contratto per l'ultimazione dei lavori per evitare che eccessive accelerazioni si riverberino negativamente sulla sicurezza dei lavoratori e la qualità delle lavorazioni. Il premio di accelerazione potrà in ogni caso essere riconosciuto solo e nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti nel momento immediatamente successivo all'approvazione del certificato di collaudo in cui andrà eventualmente riconosciuto il premio stesso.

Art. 4 – Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR

Il mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale pari ad all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale (art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016).

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto dei termini imposti dal Direttore Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 e' prevista l'applicazione delle penali come definite al comma 1 del presente articolo, anche nel caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell'art. 47 del D.L. 77/2021.

Per l'applicazione delle penali si rinvia altresì all'art. 17 del Capitolato Speciale d' Appalto.

L'importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 51 del Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

La violazione degli obblighi di cui all'art. 47 comma 3 D.L. 77/2021 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, PNC e altri fondi Europei.

L'inadempimento dell'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di necessità per l'esecuzione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, rilevato prima della sottoscrizione del contratto determina l'annullamento dell'aggiudicazione, se rilevato dopo la sottoscrizione del contratto si applicheranno le penali previste.

Art. 5 - Sospensione dei lavori – Proroghe

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di

sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016), nel caso si verificano ritardi per ultimare i lavori, per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all'articolo art. 3 del contratto, in conformità di quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità agli art. 40 e art. 43 D.P.R. n. 207/2010 e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 – Contabilizzazione dei lavori

I lavori di cui al presente contratto saranno contabilizzati a misura e in parte in economia secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed in base al D.M. n. 49 del 7/03/2018.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale dipendente

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di avere un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non trovano applicazione le penali relative al mancato rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021 richiamati anche nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 – Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al presente contratto, al Capitolato Generale e al

Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto e le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- l'iscrizione alla Cassa Edile di Pesaro ai sensi della L.R. n. 8 del 23.02.2005 prima dell'inizio dei lavori, se dovuta;
- l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- le vie di accesso al cantiere con relativa cartellonistica e segnaletica come indicato anche dalle Autorità competenti;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- lo smaltimento a norma di legge del materiale di scavo e dei vari rifiuti destinati alla discarica (se del caso la stessa deve essere autorizzata) in quanto dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro e delle singole lavorazioni ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- il prelievo, secondo quanto disposto dal Direttore dei Lavori o dall'Organo di Collaudo, di campioni di materiali da sottoporre alle prove ed agli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche di cui all'art.111, comma 1-bis del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e come previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli adempimenti operativi per il campionamento ed il confezionamento dei campioni (maestranze, mezzi, attrezzi, trasporto, stoccaggio). Sono altresì a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'allestimento di quanto necessario compresa l'assistenza per effettuare in loco/in sito prove di carico, prove sui materiali e/o sui manufatti compresi in appalto da eseguirsi da parte di laboratori/istituti incaricati e legalmente autorizzati scelti dalla Direzione lavori

e/o dall'Organo di collaudo;

- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, prove di laboratorio, ecc. che, ai sensi dell'art.6 – comma 4 - del DM 49/2018, il Direttore Lavori ed il Collaudatore riterranno necessari a loro insindacabile giudizio;

- L'Appaltatore è tenuto a presentare certificazioni di qualità e schede tecniche di conformità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.

- il pieno rispetto di quanto riportato all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore

In conformità alle disposizioni legislative di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore:

- dovrà redigere e depositare il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, redatto dal Coordinatore della Sicurezza nominato in corso d'opera dalla Stazione Appaltante e realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, nonché le eventuali proposte integrative;

- sarà tenuto ad aggiornare tempestivamente il Piano Operativo di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali variazioni ed in particolare ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati;

- dovrà dichiarare di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento alle lavorazioni concesse in subappalto;

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza in genere nonché dei piani di sicurezza (qualora ricorrano gli estremi di redazione degli stessi) da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio / certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha facoltà di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 11 - Disposizioni specifiche in materia di sicurezza

I lavori di cui al presente appalto sono soggetti all'applicazione del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo Unico della Sicurezza". Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/2008.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stato l'ing. Stefano Gramolini, in fase di esecuzione è stato individuato nella figura del dott. ing. Alessandro Casadei che ha verificato e preso atto del PSC e i relativi allegati che sono ricompresi negli elaborati di progetto.

L'Appaltatore è comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, ed è tenuto a consegnare all'Amministrazione appaltante entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza del contratto, il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008.

La stima dei costi per la sicurezza che si identifica negli oneri per l'attuazione delle misure previste nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 nonché L.R. n 33 del 18/11/2008, e' riportata nell'apposito elaborato.

Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del

codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art.29 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 - Revisione dei prezzi

Si rinvia all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 14 - Anticipazione dell'importo contrattuale

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore a titolo di anticipazione di una somma pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP ancorchè in pendenza della stipula del contratto in caso di consegna sotto riserva di legge ex art. 91, comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 15 – Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. Tutti i pagamenti dovranno avvenire, pena la nullità del contratto, utilizzando unicamente conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, a commesse pubbliche e dovranno riportare l'indicazione del CUP E37H19002460004 – CIG n. 9452650D89. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del Comune di Fano della documentazione attestante il

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C). Il Comune di Fano non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s. m.i. L'ottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari opera anche nei confronti dei subappaltatori o subcontraenti, pena la nullità assoluta del contratto. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 16 - Variazione/Modifica del progetto e del corrispettivo

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova modifica contrattuale/perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e di cui all'art. 8, comma 5, del

D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto migliorativo.

**Art. 17 - Certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione–
consegna anticipata dell'opera**

Il Certificato di regolare esecuzione, da approvare da parte della stazione appaltante e quale certificato di collaudo, sarà emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di collaudo / certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi di cui all'art.10, comma 5. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate ai sensi dell'art. 230 del D.P.R 207/2010 così come applicabile ai sensi delle norme transitorie del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. .

Art. 18 – Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), come risultante dal Certificato di Pagamento. La liquidazione del credito maturato nel certificato di pagamento, ove ricorra il caso, è condizionata dall'integrale adempimento degli obblighi comunicativi ex art. 17 bis c. 2) D.L.vo 241/97, come introdotto dall'art. 4 del "decreto fiscale 2019" (d.l. 124/2019), convertito in L. 19 dicembre 2019, n. 157. Nel caso in cui il contraente, o le eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere, non abbiano ottemperato agli obblighi sopra rappresentati, ivi incluso l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente sospende, rispettivamente e finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dal contraente sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. Gli obblighi previsti dall'art. 23 comma 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, non trovano applicazione qualora l'Appaltatore o le imprese subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa autocertificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (versamento entro il giorno sedici del mese di scadenza), dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si

riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La certificazione di cui al presente comma è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

2. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:

a. al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo ribassabili come previsto all'articolo Art. 2, comma 3;

b. incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all'articolo Art. 5, colonna *Sicurezza del PSC*;

c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

d. al netto dell'importo degli acconti relativi agli stati di avanzamento precedenti.

3. Al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige prontamente la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura «lavori a tutto il ___» con l'indicazione della data di chiusura.

4. Il RUP, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 113-bis del codice dei contratti e dell'Art.14, comma 1 – lettera d) del D.M. M.I.T. n.49 del 07/03/2018, emette, contestualmente all'adozione di ogni Stato di avanzamento Lavori e comunque entro sette giorni dall'adozione degli stessi S.A.L., il conseguente certificato di pagamento. Per adozione dello Stato di Avanzamento Lavori si intende la data di emissione del medesimo SAL da parte del Direttore dei Lavori.

Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti. Tale ritenuta (recupero dell'anticipazione contrattuale) è pari all'importo in euro ottenuto come prodotto della percentuale di incidenza dell'importo del S.A.L. sull'importo del contratto d'appalto per l'importo complessivo dell'anticipazione contrattuale di cui all'art.23 del Capitolato.

5. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice dei contratti, provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento di ciascun Stato di Avanzamento Lavori entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del S.A.L., mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la stazione appaltante

dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, a condizione che l'importo dei lavori contabilizzati sia non superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia uguale o inferiore al 15,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo art. 19 del CSA. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. In deroga alle specifiche di cui al presente Articolo, per l'emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.), per l'emissione dei Certificati di Pagamento e per i pagamenti in favore dell'Appaltatore e degli altri Operatori Economici che concorrono alla realizzazione dei lavori di che trattasi (Subappaltatori, Subaffidatari, Lavoratori Autonomi), in considerazione dell'emergenza COVID 19, è comunque fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 8, comma 4, della Legge n.120/2020 e successive modifiche ed integrazioni nonché di eventuali altre disposizioni normative.

Art. 19 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei

lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo art. 19, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs. 267/2000. Per il pagamento della rata di saldo si applica la verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori di che trattasi (c.d. DURC di congruità). In merito si rinvia a quanto specificato e dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. Sono fatte salve modifiche/variazioni/integrazioni della normativa di verifica di congruità dell'incidenza della manodopera sopra richiamata.

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

4.bis L'Appaltatore è tenuto a presentare le certificazioni di qualità e le schede tecniche di conformità per tutti i prodotti, forniti ed installati, per i quali sia le vigenti normative che le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale

d'Appalto lo prevedono. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'avvenuta presentazione di dette certificazioni.

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

Art. 20 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € 15.665,33 (euro quindicimilaseicentossessantacinque virgola trentatre centesimi), mediante polizza fidejussoria n. 1715.00.27.2799855565 emessa il 15 marzo 2023, dalla compagnia SACE BT S.p.a., Agenzia di Ascoli Piceno.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; è fatto salvo il progressivo svincolo della cauzione definitiva secondo i criteri e le modalità stabilite dall'art. 103, c. 5, del D.Lg. 50/2016.

Si autorizza l'Appaltatore allo svincolo della cauzione provvisoria presentata

telematicamente dell'importo di € 3.313,57 (euro tremilatrecentotredici virgola cinquantasette centesimi), dando atto che, con la sottoscrizione del presente contratto, si rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 21 - Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato ad assumere la responsabilità di danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori (Responsabilità Civile).

L'Appaltatore, ai fini di cui al comma 3 dell'art. 103 del codice dei contratti, ed ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza n. E1503326 emessa in data 14/03/2023 rilasciata dalla società "Gruppo Itas Mutua Assicurazioni S.p.A.", Agenzia di Ascoli Piceno, per l'importo complessivo di € 313.306,71 e una copertura assicurativa con massimale pari ad € 1.040.000,00.

Tutte le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie previste dal presente articolo contengono la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione deve permanere sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 22 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68.

Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR

Clausola relativa alle previsioni di cui 'art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

I lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'Appaltatore ha trasmesso alla stazione appaltante, prima della stipula del presente atto, la *Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*, la quale fa parte integrante del presente contratto depositato agli atti dell'ufficio.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;
2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle penali previste da presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, in caso di necessità di nuove assunzioni durante l'esecuzione del contratto, ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Tale obbligo deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni eseguite tramite subappalto o avvalimento, purché rientranti nel descritto perimetro applicativo. (Per il calcolo delle quote si fa riferimento a quanto previsto nelle linee guida di cui al DPCM del 7/12/2021 Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle

persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

Le assunzioni da destinare a occupazione giovanile (con età inferiore ai 36 anni) e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 24 - Protocollo di legalità con la Prefettura

Il presente contratto è assoggettato al Protocollo d'intesa per la promozione della legalità e delle condizioni di sicurezza nel lavoro, sottoscritto tra la Prefettura di Pesaro e Urbino ed il Comune di Fano in data 10 marzo 2020. L'Appaltatore è altresì obbligato, qualora presenti nel presente contratto, a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nelle attività di cui all'art.1, comma 53, della L. 190/2012, così come modificate, da ultimo, dall'art.4 bis del decreto legge 8 aprile 2020 n.23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n.40.

Art. 25 – Subappalto

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha indicato di avvalersi del subappalto per le lavorazioni rientranti nella categoria OG1.

I lavori che l'Appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto e previa autorizzazione della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- b. su richiesta del Subappaltatore;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e agli articoli 43, 44 e 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune di Fano potrà risolvere il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una informazione interdittiva ovvero la cancellazione dalle white list per il verificarsi dei relativi presupposti

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto .

Art. 27 – Risoluzione del contratto e controversie

Qualora se ne verificassero le condizioni, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto, così come regolamentata dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 cc. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016.

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Pesaro.

Art. 28 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.ps.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 29 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 30 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art. 31 – Clausola sociale

L'Appaltatore qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti svantaggiati (ai sensi della L. n. 381/91, del Regolamento CE n. 800/2008 art. 2, del Decreto 20/03/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del D.L. 34 del 20/03/2014) a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l'organizzazione aziendale prescelta dall'impresa.

Art. 32 – Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76, Partita IVA 00127440410;
- i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
- i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico in quanto gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire la stipula del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
- l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif. artt-15 e ss.);
- i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio di rettifica, cancellazione, ecc. da parte

dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della procedura di cui trattasi.

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi al Dirigente Settore Lavori Pubblici.

Art. 33 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la parte applicabile il Capitolato Generale d'appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n. 145.

Si fa infine riferimento e si rimanda al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC).

Art. 34 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Appaltatore.

L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis del D.P.R. 642/1972 come modificato dal D.M. 22/02/2007.

Qualora dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui al presente contratto,

l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Art. 35 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- CONSORZIO Stabile Coim Società Consortile a.r.l. - P.Iva n. 02780750416;
- Comune di Fano - n. 00127440410.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto ed in particolare le seguenti:

Art. 3 - Tempo per l'inizio e l'ultimazione dei lavori;

Art. 4 - Penali e penali per inadempimenti relativi al PNRR;

Art. 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore;

Art. 10 - Obblighi dell'Appaltatore;

Art. 12 - Cessione del contratto e cessione dei crediti;

Art. 13 - Revisione dei prezzi;

Art. 14 - Anticipazione dell'importo contrattuale;

Art. 15 - Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Art. 23 - Adempimenti contrattuali specifici PNRR;

Art. 25 - Subappalto;

Art. 26 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 27 - Risoluzione del contratto e controversie;

Art. 31 - Clausola sociale;

Art. 32 - Trattamento dati personali;

Art. 34 – Spese.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. 38 pagine intere e sedici righe della trentanovesima pagina a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013). Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici depositati agli atti è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

COMUNE DI FANO

LA DITTA

dott. ing. Federico Fabbri

sig. ra Cinzia Pagani

Il Segretario Generale dott. Stefano Morganti

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Estremi registrazione 2682 Serie 1T del 10/05/2023 € 245,00